

AGLI ALUNNI
e per il loro tramite AI GENITORI
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE ATA

OGGETTO: divieto di fumo a tutti gli allievi e al personale della scuola nelle aree interne ed esterne l'edificio—divieto dell'uso e-cigarette.

ATTESO che l'accoglimento della domanda d'iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina tra famiglia ed Istituzione scolastica l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a suo carico l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; ed atteso che tra insegnante ed allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona;

CONSIDERATA la più recente giurisprudenza in materia, ed in particolare il DDL 2013 e la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unificate n. 9346 del 27 giugno 2002, la quale ha stabilito che nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso la responsabilità dell'Istituto scolastico va ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'articolo 1218 c.c.; considerata inoltre la sentenza emessa dal tribunale di Roma il 17 febbraio 2003, secondo cui *per i danni alla persona subiti da un alunno di un Istituto scolastico durante l'orario di permanenza all'interno dell'Istituto stesso ed a causa di un atto di autolesionismo è chiamata a rispondere l'Amministrazione non ai sensi dell'art.2048, 2 c.c., norma applicabile esclusivamente ai danni riconducibili all'azione di altri alunni, bensì secondo i principi della responsabilità contrattuale di cui all'art.1218 c.c., allorquando la custodia e la vigilanza siano attuate in maniera inadeguata e negligente, tenuto conto dell'età dei soggetti da sorvegliare;*

CONSIDERATO che il fumatore di tabacco è esposto ad una molteplicità fattori patogeni, come la nicotina, il CO, il benzopirene ecc.;

CONSIDERATO che sono più di 25 le patologie correlate al fumo identificate in un grande studio epidemiologico su oltre 30.000 medici inglesi iniziato negli anni '50; che in particolare il fumo è considerato uno dei cancerogeni più potenti per l'uomo: che ad esempio si stima come negli USA il fumo sia complessivamente causa di circa 150.000 decessi per neoplasia all'anno (tumore del polmone, che nel fumatore rappresenta un rischio 30 volte superiore rispetto al non fumatore, tumori delle vie aeree superiori -laringe, cavo orale- tumore dell'esofago, dello stomaco e del pancreas, della vescica, del rene e della cervice uterina); mentre solo nel nostro paese si calcolano più di 90.000 morti all'anno per patologie fumo-correlate;

CONSIDERATO che la nicotina crea dipendenza farmacologica e dipendenza psicologica;

CONSIDERATO che l'aspettativa di vita del fumatore è di 10 anni inferiore a quella del non fumatore, con una qualità di vita nettamente inferiore;

- VISTO** l'articolo 1 della legge n. 584 del 11 novembre 1975, **che fa divieto di fumare nei locali delle scuole di ogni ordine e grado;**
- VISTO** l'articolo 3 della Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 *d)* che in merito all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 fa salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle singole Istituzioni scolastiche;
- VISTO** il DDL 2013 che impone il divieto assoluto di fumo nelle scuole esteso anche alle aree esterne e all'uso delle e-cigarette;
- VISTA** la delibera del competente O.C.

Nello scrupolo di salvaguardare la salute degli studenti affidati dai loro genitori alla tutela della Scuola ed impedire l'assunzione da parte loro di sostanze altamente nocive, e nell'intento di evitare che docenti e personale scolastico, tutti quanti, seppur a diverso titolo, impegnati nell'educazione e nella formazione degli allievi, possano con il loro comportamento fornire modelli e giustificazioni negative agli alunni

si impone il divieto assoluto di fumare

anche con uso delle e-cigarette, durante il tempo scolastico in tutta l'area della scuola spazi esterni compresi.

Gli studenti minorenni che trasgredissero al divieto saranno soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto che così recita:

Nel caso uno studente metta in atto comportamenti tali da mettere a rischio o compromettere la sua incolumità e salute, facendo ad esempio consumo di sostanze psicotrope, di alcool, di tabacco o violando le regole di sicurezza, fatte salve le conseguenze penali, la responsabilità civile e il risarcimento del danno, dovrà produrre ed esporre in pubblico ampia e documentata relazione sulle conseguenze dannose provocate dai suoi atti, sul valore ed il significato della prevenzione in materia di salute e sicurezza, ecc... ove si rifiutasse a tali sanzioni riparatorie, potrà essere sospeso dalle lezioni fino ad una settimana.

Agli adulti che trasgredissero al divieto saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. ("Art. 7. - 1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 250,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.").

I membri del personale, soggetti legittimati ad elevare i processi verbali di infrazione, vigileranno sul rispetto rigoroso delle presenti disposizioni.

Il RSPP e gli ASPP opereranno di concerto con l'ufficio tecnico per apporre i cartelli relativi al presente divieto in tutte le aree che non ne erano ancora interessate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Rossella Rizzato

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2, D.Lgs 39/93)